



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di legge n. 35/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali P. Raso e P. Caputo,
recante: “Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di
assestamento di bilancio per l’anno 2005)**

RELATORE: PIETRO RASO

Il Dirigente
F.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente
F.to On. Pietro Raso

Relazione descrittiva

L'articolo 1 della proposta emendativa ha l'obiettivo prioritario ed urgente di abrogare l'art. 25 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, che, testualmente recita: "Nelle more della completa attuazione delle norme contenute nella legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, da parte della Regione, avviene con decreto assunto dal dirigente generale del competente dipartimento della Giunta regionale, sulla scorta delle risultanze della precedente istruttoria".

Di fatto, il predetto articolo 25 della legge regionale n. 13/2005, allo stato attuale, anche tenuto conto dello stato di attuazione della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (LUR), risulta essere disapplicato, poiché la Regione Calabria, non esercita più competenze di "approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti".

Ciò, anche per quanto già statuito dall' art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo Consiglio comunale la competenza in materia di approvazione dei piani territoriali ed urbanistici.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 della LUR, alle amministrazioni comunali sono demandate tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla medesima LUR alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale".

Dunque, il Comune agisce, tra l'altro, in qualità di Amministrazione/Autorità Procedente ed è, quindi, l'Ente competente titolare del procedimento di formazione ed approvazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e di governo del territorio a scala comunale, nonché titolare dei poteri di gestione della medesima strumentazione urbanistica vigente a scala comunale e dell'esercizio delle funzioni relative al governo del territorio.

Quanto sopra, vige sia con riferimento ai nuovi strumenti urbanistici (es. PSC) e sia con riferimento ai precedenti strumenti urbanistici (es. PRG, PdF).

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 contiene le disposizioni per l'entrata in vigore della presente legge.

Relazione Finanziaria

La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Come già ampiamente argomentato nella relazione illustrativa, le modifiche previste nell'articolato sono di natura prettamente ordinamentale e non generano spesa o alcuna variazione finanziaria.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Modifiche all'articolo 25 della l. r. n. 13/2005	\	\	0,00
Art. 2	Clausola di invarianza finanziaria	\	\	0,00
Art. 3	Entrata in vigore	\	\	0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00

Testo

Abrogazione dell'articolo 25 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005).

Art. 1

(Abrogazione dell'articolo 25 della l. r. n. 13/2005)

1. L'articolo 25 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005), è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.